

VINCOLO DI DESTINAZIONE - 16 DICEMBRE 2016 ORE 06:00

Fondo patrimoniale: beni impignorabili anche per crediti di natura tributaria

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet", e Nicola Guaragnella - Avvocato, Loconte & Partners

L'impignorabilità dei beni destinati in un fondo patrimoniale può essere opposta anche per crediti tributari derivanti da attività imprenditoriale o professionale del contribuente, purchè venga provata l'estraneità degli stessi al soddisfacimento dei bisogni familiari. Grava sul contribuente - nella specie, debitore opponente - l'onere di provare che il debito, per cui procede in via coattiva l'Amministrazione finanziaria, sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che il creditore ne era consapevole. Tale prova può essere fornita anche attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, o al ricorso a criteri logici e di comune esperienza.

Il **fondo patrimoniale** consiste nella destinazione di determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) all'esclusivo soddisfacimento dei **bisogni della famiglia**. Tale istituto, inserito nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia del 1975, costituisce un **vincolo di destinazione** sui beni che ne fanno parte, per i quali si viene a realizzare un **effetto segregativo**.

A seguito della costituzione del fondo patrimoniale si configurano le seguenti fattispecie:

- a) i frutti dei beni costituenti il fondo sono impiegati per i bisogni della famiglia;
- b) l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Tale regime di **parziale impignorabilità** dei beni destinati nel fondo patrimoniale deroga alla regola generale di responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Nella *ratio* della deroga appare chiaro l'intento del Legislatore, che ha inteso accordare una maggior protezione ad interessi (i bisogni della famiglia) ritenuti prevalenti rispetto all'interesse dei creditori.

In merito si è discusso circa l'applicabilità o meno delle disposizioni previste dall'art. 170 c.c. - e quindi l'impignorabilità - per quanto concerne i **crediti tributari** relativi all'attività imprenditoriale o professionale di un contribuente che ha provveduto a destinare i propri beni in un fondo patrimoniale.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale oramai pacifico prevede che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione (contrattuale o extracontrattuale), bensì nella **relazione** tra il **fatto generatore** di essa e i **bisogni della famiglia**.

Sicché, se l'obbligazione tributaria risultasse strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non fosse a conoscenza della loro estraneità, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale potrebbe ritenersi contratto per il soddisfacimento di tale finalità.

Chiaramente, però, la finalità che correla il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del contribuente, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento di bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per **esigenze di natura voluttuarie** o caratterizzate da **interessi meramente speculativi**.

Ecco, quindi, spiegata la necessità di verificare, nei singoli casi di specie, se i debiti contratti con l'Erario siano o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni ad essa estranee. Poiché non risulta determinante, a tal fine, la sola circostanza che tali debiti derivino dall'attività professionale o d'impresa.

Ad ogni modo, occorre sottolineare come l'**onere di provare** la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. gravi in capo al soggetto che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale.

È quindi il **contribuente** (nella specie debitore opponente) che deve provare che il debito - per cui procede in via coattiva l'Amministrazione finanziaria - sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia ed inoltre che il creditore ne era consapevole; tale prova può essere fornita anche attraverso l'utilizzo di **presunzioni semplici** o il ricorso a **criteri logici e di comune esperienza**.

Alla luce delle suesposte considerazioni relative al soggetto su cui grava l'onere della prova, appare opportuno evidenziare come sia in capo al contribuente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova.

Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale

di Stefano Loconte - IPSOA 2016

Nella nuova edizione del manuale l'Autore affronta, in un contesto operativo ma all'interno di un inquadramento sistematico, tutti gli istituti tipici per adottare una efficace strategia di **pianificazione e protezione patrimoniale**, seguendone l'evoluzione giurisprudenziale, normativa nonché i rilevanti fenomeni economici (Voluntary Disclosure, Common Reporting Standard, scambio automatico di informazioni e il Wealth Management) che hanno interessato le tematiche giuridiche e fiscali.

